

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 2 DEL 18/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19 - CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE, PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, AREE GIOCO, AREE CANI, DELLA PISTA CICLABILE LUNGO IL SANGONE, DELLE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI FITNESS.

IL SINDACO

CONSIDERATO

- Che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVID -19;
- Il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020 recanti "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

CONSIDERATO CHE

- All'approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7 del D.lgs. 01/2018, il Comune provvede all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
- Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per finalità di protezione civile è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui al D.lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Si ritiene indispensabile al fine di limitare le occasioni di contagio da virus Covid – 19 adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati D.P.C.M., nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9;
- RILEVATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- DATO ATTO che nei DPCM sopra citati viene posto come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone o più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- Vista la riunione del C.O.C. del giorno 17 marzo 2020 e le relazioni pervenute dal gruppo di Protezione civile locale e dal Comando di Polizia Municipale che evidenziano un incremento di presenze all'interno delle aree in oggetto;
- VISTA l'impossibilità di effettuare un controllo massiccio sull'intero territorio comunale;
- RITENUTO quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la chiusura al pubblico del cimitero comunale (garantendo comunque i servizi funebri), di parchi, giardini, aree verdi, aree gioco, aree cani, della pista ciclabile lungo il Sangone, delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, ovunque presenti sul territorio comunale, dal giorno 18 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni;
- RICHIAMATI i commi 4 e 5 dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTO il D.lgs. 1/2018;
- VISTA la L.R. 7/2003;

ORDINA

- La chiusura al pubblico del cimitero comunale (garantendo comunque i servizi funebri), di parchi, giardini, aree verdi, aree gioco, aree cani, della pista ciclabile lungo il Sangone, delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, ovunque presenti sul territorio comunale, dal giorno 18 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni;

DISPONE

- 1) La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni del C.O.C., alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte; al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- 2) Di prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla

denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- 3) Di demandare alla Polizia locale il controllo del territorio – al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza – di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione civile e Associazioni di Volontariato

RENDE NOTO

1. che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, on- line nonché sul sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino;
2. che a norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

Rivalta di Torino, 18/03/2020



IL SINDACO

Nicola de Ruggiero